



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Istituto Italiano di Cultura di New Delhi/ ITALIAN EMBASSY CULTURAL CENTRE con sede legale in 50-E Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021, in persona della Direttrice Emanuela Mennella, munita dei necessari poteri per la stipula della presente convenzione

(di seguito "Istituto")

E

Fondazione Torino Musei, con sede legale in Torino, Via Magenta, 31, codice fiscale 97629700010 e partita IVA 08587760011, in persona del proprio Segretario Generale Elisabetta Rattalino, munita statutariamente degli occorrenti poteri

(di seguito "Fondazione")

Congiuntamente di seguito anche le Parti

### Premesso che

- l'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi rappresenta la sezione culturale dell'Ambasciata d'Italia in India;
- la Fondazione Torino Musei, costituita in data 22 luglio 2002, è l'ente senza fini di lucro che si occupa della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale dei musei civici della Città di Torino, tra cui il MAO Museo d'Arte Orientale. Nell'ambito della propria attività, la Fondazione attua collaborazioni con enti e istituzioni culturali e scientifiche per la realizzazione di progetti di ricerca, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale in Italia e all'estero;
- la Fondazione ha promosso l'esposizione "Il Grande Vuoto" (di seguito "Mostra"), realizzata presso la sede del MAO dal 6 maggio al 4 settembre 2022, a cura di Davide Quadrio, direttore del museo;
- l'Istituto Italiano di Cultura ha espresso la volontà di realizzare la Mostra presso la propria sede dal 13 gennaio 2023 (inaugurazione) al 26 febbraio 2023;
- con il presente Accordo l'Istituto Italiano di Cultura e la Fondazione Torino Musei intendono definire le attività che ciascuna di esse si impegna ad attuare nell'interesse comune per la realizzazione della Mostra;

## Art. 1 - Premesse e allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse e gli allegati come di seguito elencati:

Allegato A): presentazione della Mostra

Allegato B): elenco opere

Allegato C): planimetria degli spazi espositivi

Allegato D): quadro economico.

## Art. 2 - Oggetto della scrittura privata

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le due istituzioni per la realizzazione della mostra "Il Grande Vuoto" di cui si allega la presentazione (allegato A).

## Art. 3 – Periodo dell'esposizione

L'esposizione avrà luogo presso la sede dell'Istituto a New Delhi, negli spazi indicati all'allegato B, con inaugurazione il 13 gennaio 2023 e apertura al pubblico fino al 26 febbraio 2023.

## Art. 4 – Impegni della Fondazione Torino Musei

Per la realizzazione della Mostra, la Fondazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

- coordinamento organizzativo di tutte le fasi di realizzazione della Mostra;
- mettere a disposizione le opere che costituiscono il progetto espositivo della Mostra, come da elenco dettagliato nell'allegato B);
- attivare copertura assicurativa "da chiodo a chiodo" delle opere;
- organizzare il trasporto a/r delle suddette opere dalla sede del MAO in Torino alla sede dell'Istituto a New Delhi;
- coordinare le attività di allestimento e disallestimento della Mostra presso la sede dell'Istituto, mettendo a disposizione due persone dello staff, con modalità e tempi concordati con la Direzione dell'Istituto;
- fornire all'Istituto i file in formato word degli apparati esplicativi della Mostra in lingua italiana e inglese (pannelli esplicativi e didascalie);
- fornire all'Istituto il materiale (immagini, testi, etc..) per la promozione e comunicazione della mostra;
- organizzare le seguenti attività collaterali della Mostra, gestendo direttamente i rapporti con gli artisti coinvolti:
  - a) n. 1 *performance* di Vittorio Montalti e Gloria Campaner in occasione dell'inaugurazione, prevista il 13 gennaio 2023;
  - b) n. 1 *performance* di Antonella Usai in occasione dell'India Art Fair di New Delhi, prevista dal 9 al 12 febbraio. La data esatta della *performance* di Antonella Usai sarà concordata tra le Parti, in accordo con l'artista;
- contrattualizzare i rapporti con i suddetti artisti, corrispondendo i compensi concordati, e organizzando viaggi a/r e soggiorni per New Delhi;
- promuovere e comunicare la Mostra presso i propri canali, nelle modalità concordate con l'Istituto.

#### **Art. 5 – Impegni dell’Istituto Italiano di Cultura**

Per la realizzazione della Mostra, l’Istituto si impegna a svolgere le seguenti attività:

- mettere a disposizione gli spazi individuati per la Mostra (allegato C), garantendone la gestione per tutta la durata dell’esposizione, con particolare attenzione alla sicurezza delle opere esposte;
- garantire la presenza del personale di guardiania in Mostra durante gli orari di apertura del pubblico;
- mettere a disposizione il personale tecnico (n. 2 persone) per le attività di posizionamento delle opere in Mostra, secondo le indicazioni fornite dallo staff della Fondazione;
- fornire la struttura allestitiva per il posizionamento dell’opera “Dakini rossa” inclusa nella Mostra, come da allegato B);
- individuare il grafico per l’impaginazione degli apparati esplicativi, coprendo direttamente i relativi costi;
- Individuare un’azienda per la stampa degli apparati esplicativi, coprendo direttamente i relativi costi;
- curare l’organizzazione dell’evento di inaugurazione della Mostra previsto per il 13 gennaio 2023;
- promuovere e comunicare la Mostra presso i propri canali, nelle modalità concordate con la Fondazione e con il curatore, Davide Quadrio;
- sostenere tutti i costi relativi alla realizzazione della Mostra, come specificato nel successivo art. 9.

#### **Art. 6 – Impegni delle Parti**

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare e coordinarsi per la migliore esecuzione delle fasi di spettanza di ciascuna al fine della regolare realizzazione e svolgimento della Mostra.

Con riferimento a tutte le voci di spesa relative alla Mostra, previste e non previste, le Parti di comune accordo pattuiscono che è esclusa la solidarietà passiva nei confronti dei terzi; pertanto, ciascuna parte risponde direttamente e personalmente dei debiti nascenti dalle obbligazioni da essa contratte.

#### **Art. 7 - Dichiarazioni di Fondazione Torino Musei**

Fondazione dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti di sfruttamento delle opere che costituiscono la Mostra, così come di ogni altra riproduzione delle stesse per le finalità di cui al presente Accordo nonché di disporre di tutte le liberatorie per l’esposizione nella Mostra e per l’uso all’interno dei materiali illustrativi e pubblicitari della stessa.

#### **Art. 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti e patrocini reciproci**

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), fatto salvo quanto di seguito specificato.

L'utilizzo delle denominazioni e dei loghi che contraddistinguono le Parti dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalle Parti stesse.

Le Parti si impegnano a utilizzare le predette denominazioni e loghi in buona fede ed esclusivamente per le finalità concordate e le attività condivisi.

#### **Art. 9 – Condizioni economiche**

L'Istituto riconoscerà alla Fondazione un contributo di € 30.000,00 a copertura di tutte le spese di realizzazione della Mostra dettagliate nel quadro economico allegato al presente Accordo (allegato D);

L'Istituto sosterrà direttamente le seguenti spese, gestendo i rapporti con i relativi fornitori:

- costi del personale tecnico per il posizionamento delle opere;
- costi relativi alla struttura allestitiva dell'opera "Dakini rossa"
- costi per l'impaginazione grafica e la stampa dei apparati esplicativi forniti dalla Fondazione;
- ogni altro eventuale costo necessario alla realizzazione della Mostra e delle attività collaterali che si manifesti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo.

Il suddetto contributo di € 30.000,00 sarà erogato dall'Istituto dietro regolari fatture emesse dalla Fondazione Torino, secondo le seguenti modalità:

- fattura del 50% dell'importo alla sottoscrizione del presente Accordo con pagamento a 30 gg. d. f. f. m.;
- fattura del saldo alla conclusione della mostra con pagamento a 30 gg. d. f. f. m.

#### **Art. 10 - Durata dell'accordo**

Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al completo disallestimento della Mostra che avverrà entro 10 giorni dalla fine del periodo espositivo.

Resta inteso tra le Parti che obbligazioni, garanzie e manleve del presente Accordo resteranno valide anche successivamente al venire meno dell'efficacia dell'Accordo.

#### **Art. 11 - Modifiche**

Ogni e qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto formale sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente Accordo è stato specificamente e concordemente negoziato clausola per clausola e nel suo complesso e non è stato predisposto mediante moduli, formulari o condizioni generali di contratto e che pertanto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

#### **Art. 12 – Risoluzione**

Il contratto potrà risolversi anticipatamente nei seguenti casi:

- per accordo tra le parti, da sottoscrivere per iscritto,

- per comprovate cause di forza maggiore.

Fondazione non sarà responsabile nei confronti della controparte e viceversa per ritardi o per mancata esecuzione delle proprie prestazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze al di fuori del proprio controllo, quali impossibilità sopravvenuta, caso fortuito o forza maggiore (quali guerre, catastrofi naturali, epidemie, cd. "mass diseases", disposizioni legislative e regolamentari, disposizioni della pubblica autorità).

In tal caso, la parte interessata comunicherà all'altra l'evento impeditivo e il contratto potrà essere sospeso, risolto o annullato senza risarcimento del danno.

In ogni caso di risoluzione e annullamento, la Parte adempiente avrà diritto al rimborso dei soli costi vivi sostenuti fino alla data della risoluzione.

Le parti cercheranno in ogni caso di individuare ragionevolmente una soluzione condivisa.

### **Art. 13 - Legalità e Trasparenza**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione dei reati/illeciti previsti dal D.Lgs n. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Istituto dichiara di aver preso visione sul sito [www.fondazionetorinomusei.it](http://www.fondazionetorinomusei.it), sezione trasparenza, e di accettare il contenuto del "Codice Etico", del "MOG" e del "Piano Triennale Anticorruzione" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

L'inosservanza di tali obblighi è considerata da Fondazione grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legitimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **Art. 14 – Privacy**

Le Parti prendono reciprocamente atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati e inseriti nelle rispettive banche dati con il solo fine di gestire il rapporto contrattuale in essere.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del presente Accordo e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente accordo è obbligatorio ai fini del contratto. In relazione a tali dati, è assicurato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i loro dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto e, di conseguenza, si autorizzano reciprocamente al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.

### **Art. 15 - Foro esclusivo competente**

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che qualunque controversia comunque connessa al presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino, con esclusione di tutti gli altri.

#### Art. 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche rilevanti agli effetti del presente Accordo e alla sua esecuzione dovranno essere effettuate, per essere ritenute valide ed operanti, presso i domicili nel prosieguo indicati:

- se all'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, allo stesso in:  
in 50-E Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021  
all'attenzione della Direttrice Emanuela Mennella

- se alla Fondazione Torino Musei, alla stessa in:  
via Magenta, 31 - 10138 Torino  
all'attenzione del Segretario Generale, Elisabetta Rattalino

Le Parti prendono lettura integrale del presente atto e degli allegati.

Riconosciuti conformi alla loro volontà, approvano e sottoscrivono.

New Delhi, 09/01/2023  
L. 4. 09. 011/36

Emanuela Mennella  
Direttrice  
Istituto Italiano di Cultura di New Delhi

Emanuela Mennella

Torino, 10/01/2023

Elisabetta Rattalino  
Segretario Generale  
Fondazione Torino Musei

Elisabetta Rattalino